

Pegno su quote di sas: aspetti civilistici e pubblicitari

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di **Enrico Holzmler***

LA QUESTIONE

A seguito del mancato pagamento di un effetto, il creditore ha pignorato l'unico bene del debitore, ossia la sua partecipazione in una s.a.s., nominando un terzo custode giudiziario. Costui si è attivato per procedere al deposito nel registro delle imprese di competenza ma gli è stato opposto che non vi è alcun obbligo di deposito per i pignoramenti di quote di s.a.s. Ci si chiede se tale risposta sia corretta.

La trattazione

Nel codice civile non si rinviene espressamente la possibilità di costituire un pegno su quote di una s.a.s. La dottrina sul punto è divisa, seppure prevalga la tesi più favorevole alla costituzione.

Divergenze si incontrano altresì sotto gli aspetti pubblicitari: non tutte le Camere di Commercio accettano l'iscrizione dell'atto di pegno, in quanto, alcune, accettano solo l'iscrizione per il pegno di quote di s.r.l. e azioni.

Per tale motivo si paventano dei seri problemi di tutela dei terzi che, in caso di mancata pubblicità, potrebbero ignorare l'esistenza dei vincoli partecipativi in predicato.

Sotto l'aspetto pubblicitario talune Camere di Commercio accettano solo l'iscrizione per il pegno di quote e azioni

* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.

LE NORME DEL CODICE CIVILE SUL PEGNO

Art. 2784 - Nozione - 1. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. 2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2786 - Costituzione - 1. Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. 2. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Così il pegno nel codice civile

Il codice civile all'art. 2784 cod. civ. individua il pegno come strumento di tutela a uso del creditore, il quale può costituirlo su beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto i beni mobili. Generalmente, si costituisce (art. 2786 cod. civ.) con lo spossessamento del bene o del documento mediante la consegna al creditore che, così facendo, può seguire le sorti del proprio diritto sul bene, oppure con la consegna a un terzo designato dalle parti.

Per quanto riguarda il pegno su partecipazioni, il codice civile non tratta del pegno su quote di società di persone ma solo su azioni all'art. 2352 e su quote di s.r.l. all'art. 2471-*bis*, quest'ultimo articolo introdotto nel codice dal 2004 con la riforma del diritto societario.

Per quanto riguarda le società di persone, il codice *ante* 1942 escludeva il pegno sul presupposto che la quota non rientra nel novero dei beni mobili. Negli anni seguenti, vi furono aperture tra gli operatori^[1] e, in tempi più recenti, la commissione parlamentare Rovelli, istituita per la riforma delle società personali, nel suo elaborato mai tramutato in legge, aveva già preconizzato alcune forme di tutela del creditore nel solco di quelle previste per le società di capitali^[2].

Natura della quota di società di persone

Come noto, la quota di società di persone non è incorporata in nessuna *cartula* come invece attiene per le azioni^[3]: questo comporta alcune problematiche in merito all'aspetto ontologico che nei vari anni hanno innescato il dibattito tra gli addetti ai lavori.

Una prima tesi ritiene che le società di persone, sul presupposto di essere titolari solo di una limitata autonomia patrimoniale, siano impossibilitate a dare vita a un centro soggettivo. Ne discende che la quota sarebbe la misura della partecipazione del socio alla società e non sarebbe un bene a sé stante, suscettibile di formare oggetto di diritti e del quale si possa disporre come qualsiasi altro bene^[4]. Tale impostazione porta a considerare la

Una tesi sostiene che le società di persone, titolari di una limitata autonomia patrimoniale, siano impossibilitate a dare vita a un centro soggettivo

(1) A. Asquini, «Usufrutto di quote sociali e di azioni», in Riv. Dir. comm., 1947, I, pag. 12; G. Cottino, Diritto Commerciale in Commentario del codice civile a cura di Sialoja e Branca, Bologna, 1968.

(2) Per approfondimenti, cfr. M.P. Gasperini, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino, 2007.

(3) Si ricorda, tuttavia, che anche per le s.p.a. è possibile la "dematerializzazione" delle azioni (art. 2355, comma 1).

(4) Cass. 3 novembre 1989, n. 4603.

Un'altra tesi considera la quota sociale come un vero e proprio status o posizione contrattuale foriera di diritti e doveri

società come una comunione di beni e di conseguenza la partecipazione del socio viene assimilata alla partecipazione del comunista alla gestione dei beni sociali.

Tesi contrarie considerano la quota come un vero e proprio *status* o posizione contrattuale foriera di diritti e doveri. In pratica, secondo questa tesi, nella vita sociale vi sono sia rapporti organizzativi che rapporti negoziali; nella quotidianità, la società si distingue dalle persone e acquista una propria soggettività, contrariamente a quanto

avviene nella comunione, dove la proprietà di un bene non si distingue mai dai singoli partecipanti. Se la società di persone acquisisce soggettività giuridica autonoma, la quota non è solo la misura della partecipazione sociale ma incorpora diritti e doveri, ossia diviene una posizione contrattuale oggettiva.

Modalità di costituzione del pegno

Anche in merito alle modalità di costituzione del pegno si rinvengono diverse tesi. C'è chi considera il pegno come "pegno di crediti", alla stregua di una cessione "futura" del diritto agli utili e alla quota di liquidazione che il debitore farà al creditore pignoratizio. A tal fine questa "cessione" si estrinseca in un vero e proprio contratto tra le parti in causa e con notifica nei confronti della società per l'esercizio del diritto di prelazione^[5].

Altra tesi considera il pegno come garanzia di "diritti diversi dai crediti", quali quello gestorio o quello di ottenere la vendita del bene oggetto di pegno^[6]. Accogliendo la seconda tesi, riconducibile a quanto previsto dall'art. 2806^[7] cod. civ., la costituzione del pegno avviene nelle forme previste per il trasferimento di tali "diritti diversi dai crediti" e, quindi, nel caso di specie, poiché il trasferimento della partecipazione di una quota di s.a.s. costituisce una modifica dei patti sociali, che richiede il consenso dell'unanimità dei soci, anche la costituzione del diritto di pegno richiederà la stessa unanimità, salvo diverse indicazioni statutarie. Questo in adesione all'art. 2252 cod. civ. che, per l'appunto, richiede il consenso di tutti i soci per le modifiche statutarie, se non previsto diversamente.

Seguendo quest'ultima tesi, quindi, nel caso in cui per il trasferimento delle quote lo statuto non prevede l'unanimità bensì maggioranze diverse, il diritto di pegno dovrà costituirsi con le medesime maggioranze^[8].

I diritti sociali e il loro esercizio

Uno degli aspetti cardine del pegno, non solo per le società di persone, ma in genere per tutte le fattispecie cui si applica, è dato dalla regolamentazione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione. Tra i diritti principali spettanti alle varie parti, al creditore pignoratizio spettano:

- gli utili, in quanto per la cosa data in pegno al creditore spettano i frutti derivanti dalla stessa (art. 2791 cod. civ.);
- il controllo sulla gestione con il diritto di ottenere informazioni sulla gestione e consultare i documenti amministrativi, nonché verificare il rendiconto degli affari sociali;
- il diritto sulla liquidazione della quota, per cui egli potrà soddisfarsi del credito per il quale si è dato origine al

Una tesi considera il pegno come "pegno di crediti", alla stregua di una cessione "futura" del diritto agli utili ed alla quota di liquidazione che il debitore farà al creditore

(5) *Notariato, Studio n. 152-2008/I, pag. 4.*

(6) *Ghidini, Società personali, Padova, 1972.*

(7) *Art. 2806 cod. civ. - Pegno di diritti diversi dai crediti: «Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi (...).*

(8) *Ex pluris, F. Corsini, «Note in tema di usufrutto su quota di società di persone», in Notariato, 1998, pag. 353.*

pegno, come previsto dall'art. 2803 cod. civ.;

- il reintegro della garanzia sulla quota, nel caso la garanzia originaria fosse venuta meno o si stesse riducendo.

Al socio, debitore, spettano:

- i diritti di socio, in via generale, non attribuiti al creditore, come sopra specificati;
- il diritto/dovere al conferimento;
- il diritto alla liquidazione della quota, per la parte eccedente quella utilizzata per soddisfare il pegno.

Al socio si applica, ovviamente, la disciplina sul fallimento nonché ogni dovere sul divieto di concorrenza.

Un'altra tesi considera il pegno come garanzia di "diritti diversi dai crediti"

Profili pubblicitari

L'aspetto pubblicitario riveste primaria importanza in quanto, a fronte di una letteratura che propende per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, fa da contraltare una pratica di molte delle Camere di Commercio italiane che non iscrivono l'atto di pegno.

Da un mero punto di diritto, l'aspetto pubblicitario serve principalmente a rendere conoscibile il diritto di prelazione al creditore pignoratizio in ossequio all'art. 2787, comma 3, cod. civ.^[9] Solo in tal modo il pegno sarà opponibile ai terzi, in quanto viene reso pubblico il rapporto tra creditore e socio debitore^[10].

Altra ipotesi importante è data dal fatto che la costituzione del pegno, costituendo e integrando una modifica dei patti sociali, dev'essere iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2300 cod. civ. Ciò sia nel caso in cui la modifica richieda «il consenso di tutti i soci, sia nel caso in cui i patti sociali ne consentano la libera costituzione, in quanto per effetto di tale atto alcuni dei diritti sociali vengono attribuiti a un terzo e, pertanto, appare opportuno dare pubblicità a tale modifica»^[11].

Inoltre, la pubblicità agevola l'esercizio dei diritti da parte dei terzi creditori, i quali possono conoscere eventuali prelazioni sulla quota del loro debitore o possono fare affidamento sulla somma liquidata al socio (artt. 2307 e 2312^[12] cod. civ.).

Per l'iscrizione si procede depositando l'atto di pegno, che dev'essere redatto nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Dal punto di vista operativo, è necessario compilare la seguente modulistica:

- S2 della società oggetto del pegno, con codice atto A99 o 04, riportando come data dell'atto quella dell'ultima notifica dell'atto stesso;
- intercalare P di modifica del socio la cui quota è stata pignorata. Nel riquadro 6) va inserito l'importo della quota pignorata, tipo diritto 06, indicando i dati identificativi del creditore pignoratizio. Nelle note si possono aggiungere ulteriori informazioni.

Il tutto dev'essere presentato per via telematica, allegando l'atto di costituzione del pegno in formato pdf/a.

Dal punto di vista pratico, si constata che, effettivamente, non tutte le Camere di Commercio italiane si comportano in modo univoco. Non tutte iscrivono l'atto di pegno di quote di società di persone, attenendosi a una lettura pedissequa del codice civile, che

(9) Art. 2787 cod. civ. - Prelazione del creditore pignoratizio: il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (art. 2744).

(10) Per un approfondimento, M.A. Michinelli, «Pegno e usufrutto di quote di società in accomandita semplice alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali», in *Giur. comm.*, 1998, I, pag. 214.

(11) *Notariato*, Studio n. 152-2008/I.

(12) Anche se tali articoli sono rubricati in quelli riguardanti la s.n.c., si applicano anche alle s.a.s. in virtù dell'art. 2315 cod. civ., che rimanda alla s.n.c. per tutte le norme della s.a.s. con essa compatibili.

?

F.A.Q. - risposte alle domande più ricorrenti

R

Può aversi il pegno su quota di società in accomandita?

Anche se il codice civile non lo prevede espressamente, in letteratura viene ammessa la costituzione del pegno su quota di s.a.s. e di società personale in genere, in analogia con quanto previsto per le società di capitali.

In che forma si costituisce il pegno?

Il pegno dev'essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Come vengono ripartiti i diritti tra socio debitore e creditore pignoratizio?

- Al socio debitore spettano i diritti di gestione; diritto dovere di rendicontazione; il recesso; il conferimento;
- al creditore spetta il diritto agli utili, alla liquidazione della quota, al rendiconto.

Come avviene la pubblicità del pegno?

La pubblicità del pegno avviene per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni dalla costituzione.
Alcune Camere di Commercio non iscrivono l'atto di pegno su quote di società personali perché non espressamente previsto dal codice civile. Altre, invece, iscrivono solo il pegno se vi è un ordine del giudice di iscriverlo. Altre ancora lo iscrivono esattamente come avviene per le società di capitali.

espressamente non lo prevede, facendo esclusivo riferimento al principio della tassatività delle iscrizioni previste dall'art. 2188 cod. civ.

A ben vedere, tuttavia, le istruzioni al modello intercalare P indicano, nella parte in cui commentano il punto 6), che «qualora l'ufficio del registro delle imprese ritenga ammissibile l'iscrizione di vincoli sulla quota di società di persone, quali, per esempio, il pegno (...)». La pratica deve avere seguito.

Altre Camere di Commercio, invece, iscrivono l'atto solo se vi è un provvedimento del giudice che lo ordina oppure lo iscrivono basandosi su una lettura estensiva del codice che lo prevede per le società di capitali.

I creditore pignoratizio non diventa socio, ma ad esso spettano gli utili in quanto frutti derivanti dal bene in pegno

A parere di chi scrive, sarebbe necessario uniformare i procedimenti delle varie Camere di Commercio propendendo per l'iscrizione dell'atto, come mezzo primario di tutela dei terzi. Infatti, in un'economia molto dinamica come l'attuale, la tempestività d'informazione diventa sempre più pregnante per le scelte e le decisioni imprenditoriali.

Il meccanismo di tutela preventiva attivato dal sistema pubblicitario è in grado di offrire maggior certezza nei rapporti commerciali -

vista la facilità di accesso con cui oggi è resa possibile la consultazione telematica dei pubblici registri -, il tutto a vantaggio di una maggior speditezza dei traffici giuridici e di rapidità di circolazione delle quote¹³⁾.

In conclusione

Dal quesito si evidenzia una problematica che può avere effetti anche rilevanti. Quantunque la dottrina prevalente ammetta (e, in taluni casi, consigli) l'iscrizione nel registro imprese del pegno su quota di società di persone, alcune Camere di Commercio interpretando pedissequamente il codice civile non recepiscono, come si è visto, questo orientamento, con pregiudizio delle informazioni riguardanti la quota con ricadute sui terzi, sul socio, sulla società.

Si auspica che i procedimenti delle varie Camere di Commercio si uniformino nel senso di accettare l'iscrizione dell'atto di pegno come mezzo primario di tutela dei terzi

*di Angelo Salonna,
componente della Commissione
di Diritto societario Odcec Milano*

(13) L. Zampaglione, «L'iscrizione nel registro delle imprese del pegno su quote di società di persone», in *Notariato*, 2007, 2, pag. 184.

I PERCORSI OPERATIVI DI GUIDA AL DIRITTO

GUIDA AL NUOVO PROCESSO CIVILE ESECUTIVO

A cura di C. Cecchella

Guida al nuovo processo civile esecutivo, si sofferma sulla materia, come aggiornata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con un respiro che non è costretto soltanto alla disciplina a cui appartiene in senso stretto l'istituto esaminato, ma con l'esposizione di **tutti i profili: sostanziali, processuali e anche fiscali**. La trattazione, oltre ad una **rigorosa rassegna critica di giurisprudenza e dottrina**, si conduce intorno ai principali **nodii interpretativi**, per **questioni-pareri e rappresentazioni schematiche**. La Guida affronta gli istituti essenziali: dal titolo esecutivo al precetto, sino all'espropriazione forzata, alle forme della esecuzione specifica, per consegna o rilascio o per gli obblighi di fare e non fare ex nuovo art. 614-bis, fino agli incidenti di cognizione introdotti dalle opposizioni esecutive e alle vicende di estinzione e sospensione.

Pagg. 256 – € 32,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com